



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

DECRETO n. 49 /2020

Protocollo n. 1757 /2020

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Oggetto: Misure organizzative per la prosecuzione dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Paola fino al 15.10.2020.

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che il D.L. 30.7.2020 n. 83 ha prorogato al 15.10.2020 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15.10.2020;

Considerato che, perdurando la vigenza della normativa nazionale e regionale emanata a tutela della salute e al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, sussiste ancora in capo al dirigente dell'ufficio giudiziario il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni finora imposte nei precedenti decreti di questa Presidenza;

Dato atto del fatto che le misure adottate con i propri precedenti decreti - sia con riguardo all'accesso al Palazzo di Giustizia, sia con riguardo allo svolgimento delle udienze con modalità ordinaria, sia con riguardo all'accesso per le cancellerie - appaiono in linea con le prescrizioni della richiamata normativa e coerenti con l'esigenza di garantire il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti;

Tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 221 della legge n. 77 del 17.7.2020, di conversione con modificazioni del D.L. 19.5.2020 n. 34, vigenti fino al 31.10.2020;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola,

DISPONE CHE FINO AL 15.10.2020 presso il Tribunale di Paola continuino a trovare applicazione le disposizioni che seguono.

1. Accesso ai due edifici del Palazzo di Giustizia di Paola

1. Gli accessi ai due edifici del Palazzo di Giustizia sono preclusi a coloro che non siano convocati nei procedimenti in trattazione e che non debbano provvedere di persona (nei casi in cui è consentito) all'instaurazione di procedimenti ovvero che non abbiano appuntamento (con le modalità più avanti

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola DEL GIUDICE

indicate) con Cancellerie o altre articolazioni del Tribunale o dell'Ufficio del Giudice di Pace.

2. La qualità che consente l'accesso va dimostrata mediante esibizione di un documento di identità e del provvedimento di convocazione o dell'atto da depositare; all'occorrenza, in caso di appuntamento, l'accesso può essere consentito soltanto previa interlocuzione del Personale di Vigilanza con le Cancellerie o altre articolazioni del Tribunale.

3. A coloro che ai sensi del punto 1 hanno titolo per accedere, ai Magistrati, al Personale amministrativo, agli Avvocati, ai Tirocinanti, ai Praticanti Avvocati, alle Forze di Polizia e al Personale che svolge servizi in appalto, fino a nuova disposizione, l'ingresso è subordinato, oltre che all'uso di mascherina o di altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie, alla misurazione della temperatura corporea con termo-scanner da parte del Personale di Vigilanza ed è inibito ove la temperatura sia superiore a 37,5.

4. L'accesso di coloro che sono diretti negli Uffici della Procura della Repubblica avviene in conformità alle disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica.

TRIBUNALE DI PAOLA

2. Orario di apertura al pubblico

Resta in vigore il consueto orario di apertura al pubblico di tutte le Cancellerie, di tutti gli Uffici e della Segreteria del Tribunale di Paola: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì; il sabato un presidio per il deposito degli atti urgenti e in scadenza dalle ore 9,00 alle 13,00.

3. Sezione civile: udienze

1. Le udienze civili in presenza saranno trattate senza partecipazione di pubblico e con la vigenza del divieto assoluto di accesso all'aula di persone estranee alla partecipazione del procedimento civile.

In nessun caso potranno essere superati i limiti imposti dal Responsabile per la sicurezza per l'utilizzo di ciascuna aula (relazione n. 1413/20 ed eventuali aggiornamenti che saranno prontamente comunicati dalla Segreteria ai Magistrati).

2. I nuovi procedimenti saranno fissati ciascuno in una diversa fascia oraria, con previsione dell'orario. I procedimenti già fissati dovranno essere calendarizzati con indicazione dell'orario, ove non già previsto.

4. I Giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso di procedimenti che coinvolgono medesimi Difensori) intercorra un intervallo tra la fine di un procedimento e l'inizio di un altro, così da evitare il permanere

di persone interessate al procedimento successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e rendere agevole il deflusso delle persone.

4. All'interno dell'aula è obbligatorio l'uso di idonea mascherina o protezione individuale e l'uso di idonea distanza sociale di almeno un metro o di quella diversa prescritta dall'Autorità Sanitaria. In ogni situazione in cui il numero delle parti determini il rischio di assembramento o più semplicemente la difficoltà di mantenimento della distanza sociale di un metro tra i presenti, il Giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme a quanto in questa sede stabilito.

5. Le udienze dovranno essere iniziate con puntualità, secondo l'orario stabilito in tabella (ore 9,00 per le udienze monocratiche, ore 11,00 per le udienze collegiali);

6. Le persone coinvolte nell'udienza potranno collocarsi in prossimità dell'aula non prima dei cinque minuti che precedono l'orario fissato dal Giudice.

7. Le Cancellerie civili comunicheranno al più presto alle parti gli orari di trattazione dei procedimenti di ciascuna udienza, che sono stati ricalendarizzati.

8. Qualora il numero di procedimenti da trattarsi con le modalità sopra indicate, esclusi i procedimenti per i quali sia stata disposta la trattazione scritta o la trattazione da remoto secondo la normativa in vigore, comporti prevedibilmente una durata dell'udienza superiore alle ore 15,30, i Giudici potranno differire parte dei procedimenti fissando apposite e ravvicinate udienze straordinarie (da trattarsi con i medesimi criteri: puntualità nell'inizio alle ore 9,30, scaglionamento dei procedimenti e limite orario delle 15,30), da fissarsi (previo coordinamento con la Cancelleria) in giorni in cui vi sono aule di udienza libere (il lunedì o il mercoledì non coincidente con l'udienza collegiale). Allo stesso modo i Giudici potranno differire eventuali procedimenti con elevato numero di parti quando tutte le aule disponibili non abbiano una capienza tale da assicurare il distanziamento sociale.

4. Sezione civile: regolamentazione dell'accesso ai servizi

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020 e del decreto n. 39/20.

In ogni caso al Difensore che partecipi alle udienze che si svolgono in modalità ordinaria è consentito l'accesso in Cancelleria per attività connesse alla partecipazione all'udienza.

5. Sezione penale: udienze

1. Le udienze penali si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p. In nessun caso potranno essere superati i limiti imposti dal Responsabile per la sicurezza per l'utilizzo di ciascuna aula (relazione n. 1413/20 ed eventuali aggiornamenti che saranno prontamente comunicati dalla Segreteria ai Magistrati).

2. I nuovi procedimenti saranno fissati ciascuno in una diversa fascia oraria, con previsione dell'orario. I procedimenti già fissati dovranno essere calendarizzati con indicazione dell'orario, ove non già previsto.

3. I Giudici, considerando la prevedibile durata di ciascun procedimento, dovranno scaglionare gli orari in maniera tale che (salvo il caso di procedimenti che coinvolgono medesimi Difensori) intercorra un intervallo tra la fine di un procedimento e l'inizio di un altro, così da evitare il permanere di persone interessate al procedimento successivo a quello in trattazione all'esterno dell'aula e rendere agevole il deflusso delle persone.

4. All'interno dell'aula è obbligatorio l'uso di idonea mascherina o protezione individuale e l'uso di idonea distanza sociale di almeno un metro o di quella diversa prescritta dall'Autorità Sanitaria. In ogni situazione in cui il numero delle parti determini il rischio di assembramento o più semplicemente la difficoltà di mantenimento della distanza sociale di un metro tra i presenti, il Giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme a quanto in questa sede stabilito.

5. Le udienze dovranno essere iniziate con puntualità, secondo l'orario stabilito in tabella (ore 9,00 per le udienze dibattimentali, ore 9,30 per le udienze preliminari, ore 10,00 per le udienze camerali dell'Ufficio GIP/GUP);

6. Le persone coinvolte nell'udienza potranno collocarsi in prossimità dell'aula non prima dei cinque minuti che precedono l'orario fissato dal Giudice.

7. Qualora il numero di procedimenti da trattarsi con le modalità sopra indicate, comporti prevedibilmente una durata dell'udienza superiore alle ore 17,00 (camera di consiglio esclusa), i Giudici potranno differire parte dei procedimenti (esclusi quelli a carico di imputati detenuti o sottoposti a misura di sicurezza) ad altra data ravvicinata, privilegiando, in primo luogo, i procedimenti in prima udienza, in secondo luogo i procedimenti in fase istruttoria, in terzo luogo i procedimenti in fase di discussione, escludendo, nei limiti del possibile, i processi rientranti nelle priorità legali, di particolare vetustà e/o in cui vi sia costituzione di parte civile.

Il giudice provvederà tempestivamente (almeno 7 giorni prima dell'udienza, salvo che nella prima settimana successiva al termine del periodo feriale nel qual caso il decreto potrà essere effettuato fino a cinque giorni prima dell'udienza) a comunicare ai difensori a mezzo PEC un decreto contenente l'indicazione dei processi in trattazione (precisando gli incumbenti previsti e la fascia oraria di chiamata del processo), dandone altresì avviso al P.M. Il Giudice provvederà, inoltre, a indicare i processi già fissati che dovranno essere differiti.

Il decreto sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alla Camera Penale di Paola che provvederanno alla diffusione ai propri associati e agli altri Ordini del distretto.

8. Nel giorno dell'udienza i processi ~~che~~ destinati al differimento saranno chiamati unitariamente all'inizio dell'udienza (nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 11) ai soli fini della verifica della regolare costituzione del contraddittorio, quindi rinviati ad udienza successiva al 15 ottobre 2020 con salvezza, quanto ai processi in prima udienza, di eventuali questioni preliminari ed in generale di tutto che può essere fatto ai sensi dell'art. 491 c.p.p. (es. la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile, la proposizione di eccezioni di competenza o nullità etc.) e comunque prima dell'apertura del dibattimento (ad esempio richiesta di rito alternativo in caso di citazione diretta).

9. Le operazioni di rinvio saranno preferibilmente effettuate con la presenza del difensore di ufficio indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

10. È in facoltà del giudice, nel disporre il rinvio a udienza successiva di cui ai punti che precedono, tenuto anche conto della lunghezza del differimento, disporre anche per i processi in prima udienza già la citazione di testimoni, di consulenti o di periti nell'eventualità che l'attività processuale all'udienza successiva debba proseguire oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso in cui il difensore voglia richiedere subito un rito alternativo, la richiesta potrà sempre essere formulata all'udienza successiva, secondo quanto prima specificato.

6. Sezione penale: accesso ai servizi

Restano ferme tutte le disposizioni del decreto n. 26/2020 e del decreto n. 39/20.

In ogni caso al Difensore che partecipi alle udienze che si svolgono in modalità ordinaria è consentito l'accesso in Cancelleria per attività connesse alla partecipazione all'udienza.

Si comunichi ai Magistrati e alle Cancellerie del Tribunale, al Dirigente amministrativo e al Procuratore della Repubblica (anche per la diramazione agli Uffici della Procura) nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (anche affinché possa diramarlo agli altri Ordini del distretto) ed al Presidente della Camera penale.

Si inserisca sul sito internet istituzionale.

Si comunichi al Personale addetto alla Vigilanza del Palazzo di Giustizia.

Paola, 7.8.2020

TRIBUNALE DI PAOLA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Paola, 7/8/2020

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonella BUSTAFFA